

Statuto

ENERCOOPERATTIVA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Ferrara la Società denominata "ENERCOOPERATIVA Società Cooperativa" e assume la sigla "ENERCOOPERATIVA" che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della regione Sociale scritta per esteso.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove su delibera dei competenti organi Sociali.

ART. 2

DURATA

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo E in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per azioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio di mutualità e senza fini di speculazione privata ha per scopo Sociale la promozione e la diffusione di una cultura ambientale ed etica orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali nonché alla valorizzazione di pratiche di risparmio energetico e di riduzione dell'impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attività produttive.

La Cooperativa pertanto si impegna a:

- informare, sensibilizzare, promuovere e diffondere ogni possibile alternativa all'uso dei combustibili fossili;
- favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, in ottemperanza agli accordi di Kyoto;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in tema di tutela ambientale, risparmiando quanto possibile sulle sanzioni previste a carico degli enti locali per il mancato raggiungimento delle quote assegnate;
- promuovere e sostenere interventi di riqualificazione energetica degli immobili;
- favorire l'attivazione di processi virtuosi in materia di occupazione e di risparmio;
- generare le condizioni culturali, Sociali ed economiche per la più larga diffusione di impianti, domestici o di dimensioni medio/piccole, per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- migliorare le condizioni economiche, morali e Sociali dei Soci operatori, ispirandosi a principi di solidarietà, di mutualità, di democrazia e di impegno che sono alla base del movimento cooperativo, nel rispetto e nella valorizzazione del territorio.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i Soci operatori.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514, e intende orientare la propria gestione Sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede Sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto Sociale la promozione, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative.

In particolare la Società potrà:

- progettare, realizzare, installare, gestire, anche in proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima cura ed attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti a carattere familiare, aziendale e comunque riferito a piccole comunità, curando anche la eventuale produzione dell'occorrente per la realizzazione dei progetti
- promuovere tutte le iniziative atte a fare conoscere, sensibilizzare e diffondere presso la base Sociale e l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o alternativa
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai Soci nel reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali
- svolgere attività di coordinamento dei servizi e assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà dei Soci, anche provvedendo alla stipulazione di convenzioni con ditte produttrici e/o distributrici nonché con artigiani manutentori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi Sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto Sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'Articolo 2545-septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci cooperatori coloro che - non avendo interessi contrastanti con la Società - siano interessati a beneficiare delle attività della Cooperativa e ne condividano le finalità mutualistiche, intendendo contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali attraverso la partecipazione all'attività della medesima.

Possono essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, gli enti, le associazioni e le imprese.

Non potranno essere Soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'ammissione di nuovi Soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Soci all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;

- l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui al successivo Articolo 44;
- ogni altro dato e/o documento che l'organo amministrativo ritenga opportuno ai fini della valutazione della domanda di ammissione.

Se trattasi di domanda proveniente da Società, associazioni, enti o imprese, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), essa dovrà contenere:

- la ragione Sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'eventuale deliberazione dell'organo Sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Tutte le domande di ammissione dovranno inoltre essere corredate di una lettera di presentazione degli aspiranti Soci, sottoscritta da almeno tre Soci cooperatori della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a Socio ha effetto dal momento in cui il soggetto proponente viene a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvedono all'annotazione nel libro dei Soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Il capitale Sociale dei Soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate per l'intero ammontare all'atto dell'ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

È fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi Sociali ed esplicino una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

ART. 10

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio lavoratore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento, può proporre le procedure previste dal successivo Articolo 44 del presente statuto. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto Sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

ART. 11

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- 2) che venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente Articolo 6;
- 4) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della Cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 5) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 6) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 7) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi Sociali.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto Sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. La delibera viene annotata sul libro dei Soci a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo Articolo 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'Articolo 44 del presente statuto.

I Soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo Articolo 26 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale, limitatamente al Socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione di quota o le azioni assegnate al Socio ex Articolo 2545 sexies del Codice Civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I Soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale diventa operativo.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente Articolo 13.

Gli eredi del Socio lavoratore deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I Soci receduti o esclusi e gli eredi del Socio deceduto devono richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 16

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori di cui all'Articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Possono essere Soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da Soci lavoratori.

ART. 17

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente Articolo 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento/00).

ART. 18

ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai Soci cooperatori;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il Socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i Soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 19

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun Socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei Soci. Nel caso in cui il Socio cooperatore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto in qualità di Socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 2538, comma 2°, del Codice Civile.

L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. In caso di riduzione del capitale Sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei Soci lavoratori.

ART. 20

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i Soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I Soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 21

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Il Socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Cooperativa.

ART. 22

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei Soci sovventori è disciplinato dall'Articolo 2437 e seguenti del Codice Civile. Ai Soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente Articolo 18, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo Articolo 26 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei Soci cooperatori.

ART. 23

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'Articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'Articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è Euro 100,00 (cento/00).

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società Cooperativa le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione Cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto Sociale.

I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 24**PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale Sociale dei Soci operatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 300,00 (trecento/00) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge
- dal capitale Sociale dei Soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'Articolo 5 del presente statuto;
- dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione Cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00);
- dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo Articolo 26 e con le quote di capitale non rimborsate ai Soci receduti o esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni Sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i Soci operatori né durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 25**ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio Sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'Articolo 2513 del Codice Civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'Articolo 2364 ultimo comma del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio Sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristorno ai Soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito - oltre che in forma liquida - attraverso corrispondente aumento della partecipazione Sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci deve, in ogni caso, essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il Socio, in conformità a quanto stabilito in apposito regolamento.

Il bilancio di esercizio è depositato annualmente presso l'Albo nazionale delle Società cooperative.

ART. 26**DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un'eventuale quota destinata ai Soci operatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da

- distribuire ai Soci cooperatori, ai sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale Sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
 - quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limitatamente ai Soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota Sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale Sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della Cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 27

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale.

Sono organi della Società:

- l'assemblea dei Soci
- il consiglio di amministrazione
- il collegio dei sindaci, se nominato
- l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 28

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro Soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente Articolo 25 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale - se nominato - o da tanti Soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci cooperatori e ai Soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'Articolo 2540 del Codice Civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 29**ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo Articolo 35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex Articolo 2409 quater del Codice Civile, secondo quanto previsto nel successivo Articolo 41 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex Art. 2409 bis, se nominati;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall'Articolo 2521 del Codice Civile;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del Socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, ai sensi del precedente Articolo 7;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente Articolo 25;
- 10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'Articolo 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa;
- 12) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'Articolo 2545-septies del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 30**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 31**QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai Soci
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'Articolo 2514 del Codice Civile, la proroga della Società, il trasferimento della sede Sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della Società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

ART. 32**INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci cooperatori e nel libro dei Soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote e/o azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ogni Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Ciascun Socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 19 del presente statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di cinque Soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti Sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la Società aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai Soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione medesima, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 33

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non Socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 34

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, per la quale valgono - in quanto compatibili - le norme fissate per le assemblee dei Soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di azioni di partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede Sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri Sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa nei rapporti con la Società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri eletti dall'assemblea dei Soci.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i Soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea o il consiglio eleggono il presidente e il vice-presidente.

Salvo quanto previsto dall'Articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi Sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il CdA può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'Articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei Soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i Soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente Articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

ART. 36

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai Soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'Articolo 2428 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione Sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

ART. 37

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci e da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 38

PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma Sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 39

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti di cui all'Articolo 2543, 1 comma del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 40

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di controllo contabile nel caso previsto dall'Articolo 2409 bis, terzo comma, Codice Civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione Sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'Articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 41

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità Sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 42**SCIoglIMENTO**

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda Sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente Articolo 31 del presente statuto. I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART. 43**DEVOLUZIONE PATRIMONIALE**

In caso di scioglimento della Cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio Sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa e i dividendi eventualmente maturati
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati
- il rimborso delle quote versate dai Soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 44**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti Sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 45**REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che deve avvenire con le maggioranze previste dall'Articolo 2521 del Codice Civile.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei Soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 46**DISPOSIZIONI FINALI**

Le clausole mutualistiche di cui all'Articolo 2514 del Codice Civile, previste dagli articoli 24, 25, 26 e 43 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.